



seduta del
9/02/2010
delibera
245

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 260 LEGISLATURA N. VIII

DE/VP/S10 Oggetto: Programma annuale 2010 della LR n. 7/2005 - Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale. 0 NC

Prot. Segr. 256

L'anno duemiladieci addi 9 del mese di febbraio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario Presidente
- Petrini Paolo Vice Presidente
- Amagliani Marco Assessore
- Badiali Fabio Assessore
- Benatti Stefania Assessore
- Donati Sandro Assessore
- Marcolini Pietro Assessore
- Mezzolani Almerino Assessore
- Rocchi Lidio Assessore
- Solazzi Vittoriano Assessore

Sono assenti:

- Carrabs Gianluca Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. Riferisce in qualità di relatore: Il Vice Presidente Petrini Paolo.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: Programma annuale 2010 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 –
“Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole, di cui all’art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’art. 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- di adottare Programma annuale 2010 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 – “Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale” allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Dirigente della P.F. “Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola” la compiuta attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione attraverso la stesura dei bandi per l’accesso ai contributi.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La Regione Marche con la legge 23 febbraio 2005, n. 7 "Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale" ha individuato le azioni volte a promuovere la cooperazione nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale. Questa legge integra gli interventi previsti dalla legge regionale 16 aprile 2003 n. 5 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione", rivolgendosi allo specifico ambito agricolo, forestale e allo sviluppo delle aree rurali.

Il programma annuale previsto dall'articolo 3 stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi che andranno armonizzati con quelli già previsti sia dalla normativa regionale relativa alla cooperazione sia con le altre normative di settore vigenti con particolare riguardo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013. Questa legge, infatti, si colloca in un quadro normativo di settore abbastanza articolato che ha introdotto negli ultimi anni molteplici strumenti che hanno lo scopo di mettere le imprese agricole in condizione di adattarsi più facilmente ai nuovi scenari nazionali e internazionali, favorendo percorsi di integrazione all'interno dei principali settori produttivi agroalimentari.

Gli interventi finanziati con il Programma annuale sono quelli attivabili ai sensi dell'articolo 4 comma 2 e dell'articolo 6 così come modificato con la legge n.31 del 22/12/2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge Finanziaria 2010). I primi sono finalizzati al sostegno di progetti di investimento in grado di razionalizzare i processi produttivi all'interno della filiera produttiva per migliorarne l'efficacia aziendale sotto il profilo economico. In questo ambito è previsto il finanziamento prioritario alle cooperative che operano in campo sociale e che, concretizzando l'intento esplicitato dall'articolo 2 della legge, verranno prioritariamente realizzati dalle cooperative sociali che, normalmente, non riescono a beneficiare di altri aiuti in campo agricolo perché spesso non sono rispondenti ai requisiti usualmente richiesti dalle normative di settore. Per queste, gli obiettivi della legge sono sia il superamento di una condizione di svantaggio propria di questo tipo di imprese, sia lo sviluppo di una forma innovativa di plurisetorialità, come è riconosciuto dalla stessa UE con il reg. CE n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. I progetti che verranno finanziati nel 2010 riguardano piccoli investimenti aziendali il cui contributo verrà erogato in conformità all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli come definito dall'Aiuto XA 133/08 e a seguito di emanazione di bando pubblico secondo le linee di indirizzo riportate in allegato.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 gli interventi da finanziare sono stati scelti sulla base della loro trasversalità e della loro capacità di attivare sinergie con gli interventi finanziati nell'ambito della normativa dello sviluppo rurale, in particolare di quella relativa alle strategie di aggregazione di filiera. A questo fine sono stati individuati interventi che intendono favorire lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione attraverso processi di aggregazione e fusione di cooperative esistenti o l'ampliamento della loro base sociale. Verranno, pertanto, finanziati progetti di fattibilità, elaborati dalle società cooperative e loro consorzi che svolgono attività nel settore agricolo, agroalimentare e forestale, che abbiano lo scopo di analizzare la struttura aziendale e del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Delibera legge 7_2005 anno 2010

management, di individuare nuove strategie di collocazione sul mercato dei prodotti e dei servizi, nonché le azioni necessarie per la realizzazione del progetto anche al fine di predisporre progetti di massima per gli interventi integrati nell'ambito del PSR. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 6 vengono, inoltre, concessi contributi alle organizzazioni regionali della associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo per progetti finalizzati al settore agricolo, forestale e agroindustriale volti alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione.

Le risorse finanziarie pari a 500.000 euro sono quelle iscritte con L.R. n. 32 del 22/12/2009 "Bilancio di previsione per l'anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012", e con DGR n. 2191 del 21/12/2009 di approvazione del Programma Operativo Annuale POA per l'anno 2010 rispettivamente:

Cap. 30910211 UPB 3.09.10 € 200.000,00;
Cap. 30901120 UPB 3.09.01 € 250.000,00;
Cap. 30901104 UPB 3.09.01 € 50.000,00.

La competente Commissione consigliare nella seduta del 02/02/2010 ha espresso parere favorevole n. 193

Per quanto sopra esposto si propone:

- di adottare Programma annuale 2010 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 – "Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale" allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Dirigente della P.F. "Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola" la compiuta attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione attraverso la stesura dei bandi per l'accesso ai contributi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Francesca Severini

Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola

VISTO
Il dirigente
Roberto Luciani

Y



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione con riferimento alla disponibilità dei seguenti capitoli di spesa del bilancio 2010:

Cap. 30910211 UPB 3.09.10 € 200.000,00 trattandosi di fondi regionali;
Cap. 30901120 UPB 3.09.01 € 250.000,00 trattandosi di fondi regionali
Cap. 30901104 UPB 3.09.01 € 50.000,00 trattandosi di fondi regionali

03.02.2010

IL TITOLARE DELLA P.O. DI SPESA

Stefania Denaro

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. ¹³ pagine, di cui n. ⁸ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni



ALLEGATO A) alla Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____

**PROGRAMMA ANNUALE 2010
DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 7
"PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE"**

1. Premessa

La legge regionale 7/2005, così come modificata dalla legge n.31 del 22/12/2009, prevede tre distinte tipologie di interventi.

Una prima tipologia di interventi include l'utilizzo di specifici strumenti a favore della cooperazione nell'ambito dello sviluppo rurale e cioè il sostegno agli investimenti realizzati dalle società cooperative che operano nel settore agricolo, agroalimentare e forestale (art 4), la progettazione di studi finalizzati alla messa a punto di sistemi di valutazione della validità tecnico-economica dei progetti per i quali le cooperative operanti nel settore agroalimentare richiedono il finanziamento ad istituti bancari o creditizi (art. 5 comma 3) e il finanziamento di interventi di tipo trasversale finalizzati alla promozione della cooperazione e alla formazione e l'avvio di studi di fattibilità inerenti la fusione e aggregazione di cooperative (art. 6).

Una seconda tipologia di interventi prevede, per il raggiungimento delle finalità della legge, l'utilizzo di strumenti già esistenti come quello del Foncooper di cui al Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 art. 7) e dei consorzi fidi di cui all'articolo 7 della legge regionale 5/2003 (art. 5 comma 2).

Un'ultima tipologia di azioni invece definisce alcuni requisiti minimi di priorità da accordare per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa del settore agroalimentare. I criteri scelti dal legislatore sono quelli del superamento di un determinato valore del rapporto tra tasso di ricapitalizzazione mediante sottoscrizione delle quote da parte dei soci e valore degli investimenti e quello del rapporto tra valore della ricapitalizzazione e valore dell'investimento.

Il programma annuale per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 3 della legge, stabilisce gli interventi, i criteri e le modalità di attuazione. La scelta fatta per l'anno 2010 tiene conto delle azioni già attivate ai sensi sia della normativa regionale a favore della cooperazione sia della normativa di settore vigente, in particolare il programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Nello specifico non sono state finanziate azioni già previste dal PSR e sostenute con dotazioni finanziarie ben più consistenti, ma sono stati promossi interventi complementari ad alcuni specifici ambiti dello stesso PSR, come nel caso degli interventi finanziati con l'articolo 6 comma 1 in riferimento alle filiere agricole del PSR. La scelta delle linee di intervento è stata inoltre fatta tenendo conto degli stanziamenti previsti dal bilancio 2010, che impediscono il finanziamento di linee onerose come quella del Foncooper e dei consorzi di garanzia peraltro già finanziati con altre norme regionali. Viceversa il programma annuale 2010, così come emerso anche dal processo di consultazione, può incidere positivamente nel settore della cooperazione in agricoltura, promuovendo le linee di intervento con carattere trasversale come quelle dell'articolo 6 o favorendo interventi a favore di investimenti riservati prioritariamente a beneficiari che, per le loro peculiari caratteristiche,



accedono con più difficoltà agli interventi strutturali del PSR come le cooperative sociali operanti in agricoltura.

Per quanto sopra, l'attuazione della legge 7/2005 per l'anno 2010 riguarderà, così come definito nei paragrafi che seguono:

1. la concessione di contributi per investimenti di cui all'articolo art. 4 comma 2;
2. la promozione della cooperazione di cui all'articolo 6 comma 1;
3. la promozione della cooperazione di cui all'articolo 6 comma 1 bis.

2. Indirizzi per la concessione di contributi per investimenti di cui all'articolo art. 4 comma 2.

Premessa

L'intervento prevede il sostegno ad investimenti realizzati dalle cooperative agricole e dalle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di migliorare i redditi, e le condizioni di vita e di lavoro e di produzione delle imprese. L'investimento deve inoltre avere un carattere di innovazione sotto il profilo organizzativo e della gestione aziendale al fine di migliorare l'efficienza economica dell'impresa.

L'erogazione del contributo di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. n. 07/2005 avviene in conformità all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli così come definito dall'Aiuto XA 133/08 e a seguito di emanazione di bando pubblico secondo le linee di indirizzo riportate in allegato.

2.1. Descrizione dell'intervento

L'investimento deve essere finalizzato a ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Le tipologie d'intervento ammesse devono rientrare in una delle categorie di seguito indicate:

1. costruzione, realizzazione di impianti, miglioramento di beni immobili ;
2. acquisto di macchine e attrezzature nuove tecnologicamente avanzate commisurate alle effettive esigenze aziendali;
3. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche hardware e software nuove, funzionali alle produzioni aziendali direttamente connesse agli investimenti da realizzare;
4. impianti relativi alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
5. spese generali fino ad un massimo del 12%

Non sono ammesse le spese per:

- a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali;
- c) drenaggi, impianti e opere di irrigazione;



- d) semplici investimenti di sostituzione;
- e) acquisto di terreni.

2.2. Intensità dell'aiuto e massimale d'investimento

L'intensità dell'aiuto non può superare il 40% dei costi ammissibili (50% in zona svantaggiata).

L'investimento ammesso a finanziamento non può superare il massimale di euro 50.000,00

2.3. Beneficiari

Beneficiari del presente intervento sono:

1. Cooperative sociali di tipo B iscritte nell'albo delle cooperative sociali istituito con legge regionale 18 dicembre 2001 n. 34, che operano nel settore agricolo;
2. Cooperative agricole e loro consorzi con la qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP);

Non sono ammesse cooperative in difficoltà, secondo la definizione fornita dalle Linee Guida Comunitarie sugli Aiuti di Stato per il recupero e la riorganizzazione di aziende in difficoltà.

2.4. Requisiti di ammissibilità

Per essere ammissibili al contributo i beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
- sede operativa nel territorio regionale;
- svolgimento di attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile così come modificato dal D.lgs 228/2001 e sue successive modifiche e iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAAA territorialmente competente;
- possesso dei requisiti di piccola e media impresa.

2.5. Priorità generali

E' stabilito il seguente ordine di priorità per le categorie di beneficiari del precedente paragrafo 2.3:

- A) beneficiari di cui al punto 1 che effettuano ricapitalizzazione mediante incremento delle quote sottoscritte dai soci per una quota pari almeno al 5% del valore totale degli investimenti per i quali è richiesto il beneficio;
- B) beneficiari di cui al punto 1 che non rientrano nella fattispecie del precedente comma A)
- C) beneficiari di cui al punto 2 che effettuano ricapitalizzazione mediante incremento delle quote sottoscritte dai soci per una quota pari almeno al 20% del valore totale degli investimenti per i quali è richiesto il beneficio;
- D) beneficiari di cui al punto 2 che non rientrano nella fattispecie del precedente comma C).

2.6. Priorità specifiche

Per i beneficiari di cui al punto 1 del paragrafo 2.3 le priorità specifiche sono:



1. incidenza di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 381/91 occupati in azienda rispetto ai lavoratori normo dotati;
2. aziende ubicate in zona svantaggiata o zona montana;
3. tasso di capitalizzazione.

Per i beneficiari di cui al punto 2 del paragrafo 2.3 le priorità specifiche sono:

1. percentuale di soci con qualifica di IAP;
2. percentuale soci con età inferiore ai 40 anni;
3. azienda ubicata in zona svantaggiata o montana;
4. tasso di capitalizzazione.

2.7. Stanziamenti di bilancio

Le risorse disponibili nel bilancio regionale 2010 per l'attivazione degli interventi previsti dal presente paragrafo sono pari a 200.000,00 euro.

3. Indirizzi per la promozione della cooperazione di cui all'articolo 6 comma 1

Premessa

L'articolo 6 intende favorire lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione agendo soprattutto sull'aggregazione o sulla fusione di cooperative esistenti e sull'ampliamento della base sociale per migliorare la competitività delle imprese agricole socie attraverso un approccio di integrazione all'interno delle principali filiere agroalimentari e forestali regionali.

A norma dell'articolo 6 comma 1 vengono concessi contributi per progetti di fattibilità realizzati dalle società cooperative finalizzati all'aggregazione o alla fusione di cooperative esistenti e all'ampliamento della base sociale: queste strategie di azione vengono infatti ritenute indispensabili al fine del migliorare la competitività delle società cooperative, all'apertura di nuovi sbocchi commerciali e alla concentrazione e riorganizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli e forestali delle stesse strutture cooperative.

3.1 Finalità degli interventi

Vengono concessi contributi per la predisposizione progetti di fattibilità realizzati dalle società cooperative che prevedano l'attivazione di processi di aggregazione o fusione di cooperative esistenti, di ampliamento della base sociale e/o di integrazione con imprese non cooperative all'interno di un progetto integrato di filiera. Questi progetti realizzati dalle cooperative devono migliorare la loro competitività, favorire gli sbocchi commerciali, la concentrazione e riorganizzazione dell'offerta dei prodotti e garantire una ricaduta positiva sugli imprenditori agricoli soci.

Il progetto coordinato e promosso dalle cooperative attive nel settore agricolo, forestale e agroalimentare ha come beneficiari ultimi gli imprenditori agricoli a cui specificatamente sono rivolte le azioni di animazione, formazione e informazione.

L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 della L.R. n. 07/2005 avviene:



- in conformità all'articolo 15 del reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 358 del 16/12/2006);
- in conformità al reg. (CE) 1998/2006 "de minimis" per gli aiuti a favore delle cooperative attive nel settore forestale, e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- a seguito di emanazione di bando pubblico definito secondo le linee di indirizzo di seguito riportate.

3.2 Descrizione degli interventi

Con le finalità indicate al precedente paragrafo 3.1, i progetti di fattibilità devono prevedere:

- analisi della struttura aziendale e del management delle società che partecipano al progetto: forma e composizione societaria, oggetto sociale, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e obiettivi di sviluppo, vertici aziendali con l'indicazione dei responsabili della gestione e della loro esperienza;
- descrizione del mercato di riferimento: clienti, territorio, dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l'estero;
- descrizione della struttura e delle caratteristiche del sistema competitivo: struttura dell'offerta per caratteristiche di produttori, tipologie produttive e canali distributivi;
- obiettivi che si intende perseguire e strategie che si intendono adottare: aggregazione o con altre cooperative, ampliamento base sociale, integrazione con altre imprese non cooperative;
- descrizione delle ricadute positive per i soci delle cooperative che partecipano al progetto;
- individuazione delle azioni necessarie per la realizzazione del progetto: ricerca finalizzata all'innovazione di processo e di prodotto, investimenti strutturali, formazione ai soci, formazione manager e dipendenti cooperativa, azioni di divulgazione e animazione rivolta ai soci e ad altri imprenditori agricoli, introduzione sistemi di certificazione aziendale, valorizzazione e promozione dei prodotti;
- stima dei costi necessari per ciascuna azione e fonti di finanziamento delle stesse: fondi propri, risorse di terzi, contributi pubblici;
- limitatamente alle attività di formazione, informazione e animazione rivolta agli agricoltori indicare le specifiche modalità di attuazione e l'elenco degli imprenditori agricoli beneficiari ultimi degli interventi;
- il cronoprogramma delle azioni e degli investimenti che si intendono attivare con indicazione dei tempi di realizzazione di ciascun intervento
- descrizione della coerenza ed equilibrio del quadro degli investimenti in relazione alla situazione di partenza ed agli obiettivi del progetto;
- descrizione della coerenza degli investimenti proposti con gli obiettivi del bando;
- il piano finanziario complessivo nell'ambito del quale sono imputate le voci di costo relative ai singoli interventi.

Nel progetto di fattibilità possono essere previste attività non direttamente finanziabili dal presente programma, che concorrono comunque in modo sinergico al raggiungimento delle finalità previste dal paragrafo 3.1.



Nel progetto di fattibilità possono essere indicati, in qualità di soggetti attuatori, soggetti appartenenti a categorie non ammissibili all'aiuto e indicate nel paragrafo 3.5 fermo restando che i soggetti promotori del progetto dovranno, pena la non ammissibilità del progetto, essere anche beneficiari del contributo.

3.3 Spese ammissibili

Sono ammesse a finanziamento le spese di consulenza e i costi dei servizi strettamente ed esclusivamente propedeutiche e connessi alla realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo 3.2, punti da primo al dodicesimo, che non rivestono carattere continuativo e o periodico e che non siano connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa come consulenza fiscale ordinaria, servizi ordinari di consulenza legale e spese di pubblicità. In questo ambito possono essere ammesse spese per il personale e spese generali.

Relativamente all'attività di formazione sono ammesse le spese inerenti l'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e il soggiorno dei partecipanti.

3.4 Intensità dell'aiuto e massimale d'investimento

Il contributo non potrà superare il 75% dei costi ammissibili e la spesa ammissibile non potrà essere inferiore a euro 30.000,00 e superiore ad euro 70.000,00.

Gli aiuti agli imprenditori agricoli verranno erogati esclusivamente in natura sottoforma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti diretti in denaro in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del reg. (CE) 1857/2006.

3.5 Beneficiari e soggetti promotori

I beneficiari ultimi dei progetti di cui al precedente paragrafo sono gli imprenditori agricoli soci delle cooperative che erogano i servizi di cui al paragrafo 4.3.

I soggetti promotori del progetto sono le cooperative possedere con i seguenti requisiti:

1. essere attive nel settore agricolo, forestale, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
2. avere sede operativa nel territorio regionale;
3. essere iscritte all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
4. essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, con la normativa in materia di sicurezza e con i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

3.6 Criteri di priorità

L'ordine di priorità generale terrà conto del:

- 1 numero soggetti coinvolti nel progetto;
- 2 livello di rappresentatività complessiva dei soggetti coinvolti nel progetto, rispetto al settore produttivo regionale di riferimento;
- 3 impatto del progetto presentato rispetto alla diffusione di sistemi di qualità certificata.



3.7 Stanziamenti di bilancio

Le risorse disponibili nel bilancio regionale 2010 per l'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 6 comma 1 della l.r. 7/2005 ammontano complessivamente a 250.000 euro.

Le risorse potranno essere ridotte in sede di predisposizione del bando di attuazione a copertura di eventuali atti di autotutela a valere sul programma annuale 2009 approvato con D.G.R. 1162/2009.

4. Indirizzi per la promozione della cooperazione di cui all'articolo 6 comma 1 bis

A norma dell'articolo 6 comma 1 bis vengono concessi contributi alle organizzazioni regionali della associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo per progetti finalizzati al settore agricolo, forestale e agroindustriale volti alla realizzazioni di attività di informazione e promozione della cooperazione.

4.1 Finalità degli interventi

I contributi sono concessi per la realizzazione di un progetto da attuare attraverso attività di consulenza e informazione, come meglio dettagliate nel bando di attuazione, volte a promuovere lo sviluppo imprenditoriale delle società cooperative che operano in campo agricolo, forestale e della trasformazione agroalimentare.

Verrà finanziato un unico progetto a livello regionale sulla base dei criteri di priorità specificati nel successivo paragrafo 4.6.

Le attività di consulenza e informazione dovranno essere finalizzate prioritariamente a:

- aggregare cooperative esistenti;
- attivare processi di fusione tra cooperative;
- allargare la base sociale;
- attivare progetti integrati di filiera.

Le attività potranno, inoltre essere finalizzate a:

- migliorare l'utilizzo di strumenti di gestione e di analisi dell'efficienza aziendale;
- introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto;
- introdurre sistemi di qualità certificata;
- sviluppare strategie di marketing e di commercializzazione dei prodotti.

In ogni caso le attività realizzate ai sensi del presente paragrafo dovranno essere diverse da quelle eventualmente realizzate, dai medesimi soggetti, nell'ambito della misura 111b del PSR.

4.2 Spese ammissibili

Sono ammesse a finanziamento le spese di consulenza e i costi dei servizi strettamente ed esclusivamente propedeutiche e connessi alla realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo 4.2, che non rivestono carattere continuativo e o periodico e che non siano connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa come consulenza fiscale ordinaria, servizi ordinari di consulenza legale e spese di pubblicità. In questo ambito possono essere ammesse spese per il personale e spese generali.



Relativamente all'attività di formazione sono ammesse le spese inerenti l'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e il soggiorno dei partecipanti.

4.3 Intensità dell'aiuto e massimale d'investimento

Il contributo non potrà superare il 75% dei costi ammissibili.

Gli aiuti agli imprenditori agricoli verranno erogati esclusivamente in natura sotto forma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti diretti in denaro in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del reg. (CE) 1857/2006.

4.4 Beneficiari e soggetti attuatori

I beneficiari ultimi dei progetti di cui al precedente paragrafo sono gli imprenditori agricoli soci delle cooperative con sede operativa nella regione Marche.

I soggetti attuatori degli interventi sono le organizzazioni regionali della associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo che possono presentare i progetti singolarmente o in forma aggregata.

Tutte le attività dovranno essere rivolte agli imprenditori agricoli, cooperative agricole associate e loro soci.

Le attività di informazione, in accordo con quanto stabilito dalla scheda di misura 111b del PSR 2007-2013, potranno essere rivolte anche ai tecnici operatori delle cooperative associate.

4.5 Criteri di priorità

I criteri di priorità per l'individuazione del progetto unico regionale sono i seguenti:

- numero di associazioni partner del progetto 50%;
- numero di cooperative rappresentate 10%;
- numero di soci delle cooperative associate 10%;
- numero dei tecnici operatori impiegati 10%;
- qualità del progetto con riferimento alla valutazione della capacità di raggiungimento delle finalità degli interventi di cui al paragrafo 4.1 20%.

4.7 Stanziamenti di bilancio

Le risorse disponibili nel bilancio regionale 2010 per l'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 6 comma 1 della l.r. 7/2005 ammontano complessivamente a 50.000 euro.

5 Verifica dell'efficacia degli interventi

La verifica dell'efficacia degli interventi previsti dal presente Programma annuale sarà realizzata secondo le modalità previste dal Piano Agricolo Regionale approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 161 del 12 gennaio 2005.